

vono a convalidare il processo. La ragione si è che cotali confessioni possono farsi per altri fini, anzichè per la verità: possono farsi ad es. per millanteria, per iracondia, per falsa umiltà ecc. E però il Reiffenstuel ha scritto: “ Loquendo de causis criminalibus, confessio extrajudicialis cuiuspiam non probat, ut quis possit affici poena ordinaria. ”

Le deposizioni testimoniali, quando siano fatte a dovere, recano la vera prova, bastevole a procedere innanzi, ed anche a condannare il reo. Di queste abbiamo già parlato altrove (vedi pag. 90 sq. di questo vol.), e ne ripareremo nel seguente paragrafo.

La Istruzione allega un altro capo come base del fatto delittuoso o come corpo del delitto: la contravvenzione al precetto, di cui negli art. VII ed VIII della medesima Istruzione. — Vedemmo già (pag. 124 di questo vol.) come il precetto può farsi colla comminazione *latae*, ovvero *ferendae sententiae*. Trattandosi di un chierico che abbia contravvenuto al precetto, devesi provare questa contravvenzione sulla base del decreto e dell'atto d'intimazione; e se il precetto era colla censura *latae sententiae*, devesi provare non solo la contravvenzione al precetto, ma sì ancora la contravvenzione alla censura se non l'ha rispettata, nel quale caso gli si deve dichiarare la irregolarità. Se il precetto poi era con censura *ferendae sententiae*, si dovrà provare solo la contravvenzione, per poi comminargli la censura come pena. Il corpo adunque del delitto in questi casi sono le prove accumulate della contravvenzione sia del precetto, sia della censura.

§ 14.

*Prova legale.*

“ XVI. A ritenere poi in specie la colpeabilità dell'imputato, è necessario di averne la prova legale, che deve contenere tali elementi da dimostrare la verità, o almeno

“ da indurre una morale convinzione, rimosso ogni ragionevole dubbio in contrario. ”

Qui trattasi della prova legale; e fa d'uopo darne qualche nozione

La prova generalmente si definisce: “ rei dubiae seu controversae per legitimos modos facta ostensio ” (Reiffenstuel L. II. tit. XIX, n. 2 et 5): la dimostrazione, cioè, di una cosa dubbia o controversa fatta con modi legittimi.

La prova può esser doppia: *piena* o *semipiena*. *Piena* se è convincente a muover l'animo del giudice per definire la controversia. *Semipiena* se non è del tutto convincente ad ottenere il prefatto effetto.

Abbiamo detto *a muover l'animo del giudice*. Imperocchè nelle cause ecclesiastiche non basta la sola dimostrazione legale, senza che anche l'animo del giudice sia mosso. Lo si dimostra dal *c. 6, De renunc. X (I, 9)*, in cui si fa obbligo al giudice che non “ ad unam speciem probationis applicet mentem suam, sed ex confessionibus, depositionibus et aliis quae in eius praesentia proponuntur, formet animi sui motum. ” E però nel *c. 1, De sent. et re ind. in 6 (II, 14)* si comminano gravi pene al giudice che pronunzia una sentenza *contra sui conscientiam*. Vero è che l'animo suo dev'esser mosso non da altri argomenti privati, ma dalle prove legali; sicchè non potrebbe egli sentenziare solo per privata scienza, e neanche per aver lui visto il contrario di quello che si allega in giudizio; altrimenti egli sarebbe ad un tempo giudice e testimone, il che non è lecito. Nelle cause criminali però, vi sono molti DD. che obbligano il giudice a non condannare l'imputato convinto reo in giudizio, ma di certa e privata notizia saputo da lui innocente. S. Tommaso nondimeno su tal proposito insegna così 2. 2. q. 64, a. 6, ad 3: “ Iudex si scit aliquem innocentem esse, qui falsis testibus convincitur, debet diligentius examinare testes ut inveniat occasionem liberandi innoxium, sicut Daniel fecit. Si autem hoc non potest, debet eum superiori relinquere iudicandum. Si autem hoc non potest, non peccat secundum allegata et pro-

bata sententiam ferens, quia ipse non occidit innocentem, sed illi qui eum asserunt nocentem „ (V. Schmalzgrueber L. I, tit. 32, n. 26).

I precipui modi, onde può formarsi la prova piena, sono sei: 1.° La deposizione almeno di due testimoni al tutto fededegni e contesti — 2.° La scrittura autentica — 3.° La presunzione *iuris et de iure* — 4.° Il giuramento suppletorio — 5.° La confessione giudiziale del reo — 6.° La notorietà del fatto. — Omettendo il primo modo, che riguarda i testimoni, di cui più cose abbiamo già dette, ed altre ancora dovremo dire, diamo qualche chiarimento degli altri modi.

a) *La scrittura autentica* può essere o pubblica o privata. La *pubblica* è quella che si emette da un pubblico notaio, o si estrae da qualche protocollo notarile debitamente legalizzata. Quando niente contiene di viziato ed è redatta secondo la legge e la consuetudine del luogo, fa piena prova (Schmalzgrueber L. II, tit. 22, n. 24).

La scrittura *privata* autentica è quella che, benchè fatta da privati, pur va munita di sigillo o di notaio o di altra pubblica autorità; ovvero è estratta da un pubblico archivio o da' libri parrocchiali o di altri ufficiali. Anche questa, purchè non viziata, e debitamente vidimata, fa piena prova (Schmalz. l. c. n. 36). I libri delle chiese e dei conventi che non hanno valore di pubblico archivio fanno fede contro le dette chiese e i detti conventi, non contro estranei (Bouix *De Iudic.* P. I, sect. V, C. III, q. 4).

Ma che dire delle scritture private non autentiche? Queste, quando siano impugnate, non han valore, fino a che non ne sia dimostrata l'autenticità: la quale può provarsi o dall'apposizione del proprio ed autentico sigillo, o da testimoni presenti alla scrittura, o da perizia calligrafica: ha però d'ordinario valore di semi-prova.

b) *La presunzione IURIS ET DE IURE.* La presunzione è una congettura, sorta da qualche indizio, per dimostrare la verità di una cosa. E l'indizio è un qualche notevole segno,

onde possa conoscersi la cosa stessa. La presunzione può esser doppia: *hominis et juris*. La presunzione *hominis* è quella che sorge naturalmente da qualche grave indizio. La presunzione *juris* è quella che il diritto stesso induce.

La presunzione *hominis* può sorgere da qualche indizio valido a formarla. Il quale indizio, quando è gravissimo e immediato al delitto, ed è o notorio o debitamente provato in giudizio, secondo alcuni, fa piena prova del delitto; secondo altri, non fa piena prova, ma vi è bisogno di maggior fulcro; secondo altri finalmente, basta solo per una punizione straordinaria o minore dell'ordinaria (V. Bouix l. c. qu. 3) (1).

Allorchè poi il delitto sia di difficile prova, come per lo più sono quelli d'incontinenza, in tal caso gl'indizii e le presunzioni, quando siano in tanto numero e di tale consistenza, da formare una morale certezza del delitto, checchè

---

(1) Qui è bene ricordare che gl'indizii possono essere o *leggeri* o *gravi* o *gravissimi*. Ecco come li spiega con acconci esempj il Pellegrini (Prax. Vicar. P. IV, Sect. II, n. 13): “ Aliqua indicia sunt levia, alia gravia, alia gravissima. *Levia* sunt quando quis videt hominem actionem aliquam facientem, quae est indifferens ad bonum et ad malum, ut si videat hominem loquentem cum foemina in publica via, et iudicet malum; cum potius iudicare deberet alloquutionem ad bonum finem, iusta illud Apostoli I. Cor. 4. *Nolite ante tempus iudicare.* — *Gravia* sunt quando, consideratis circumstantiis loci, personarum vel temporis, deducitur probabile iudicium super aliqua actione, quam quis videt: ut si homo malae vitae alloquatur solus cum foemina sola in loco suspecto et hora insolita, *arg. cap. presbyter, 2. quaest. 4; et cap. primo semper, 2. quaest. 1.* — *Gravissima* quando quis ex actione quam videt, potest moraliter coniecturare et iudicare quod res ita se habeat, prout, si videat aliquem hominem nudum iacentem in lecto cum muliere nuda, recte iudicare potest concubuisse; vel si quis aufugiet evaginato gladio et sanguine asperso iuxta locum, in quo est occisus, maxime si sit inimicus, nam recte iudicabitur quod ipse occiderit, iuxta text. *in cap. dixit dominus, 32, quaest. 1.* „

altri ne dicano, siffatta prova può anche ammettersi come bastevole (V. Lega L. II, n. 219) (1).

La presunzione *iuris* può essere *iuris tantum*, ed anche *iuris et de iure*. La prima è quando la legge presume qualche cosa e la reputa vera fino a prova contraria od a più forte presunzione contraria (2). La seconda è quando la legge presume qualche cosa e la reputa tanto vera, che non ammette prova contraria. Così l'insordesciente nella scomunica per un anno si ha come sospetto di eresia, e, se corretto

(1) Mons. Lega l. c. assegna le seguenti regole per ben determinare la prova indiziaria:

a) "Unum indicium non esse probandum alio indicio, seu coniectura, sed certum esse debere in ratione facti seu in substantia probationis. „ — E vuol dire che quando si assume come prova qualche indizio (p. e. l'inimicizia, per provare un libello famoso) questo indizio deve provarsi solidamente, non per mezzo di soli altri indizii.

b) "Indiciorum vis probativa non augetur aut minuitur ratione numeri, sed ratione intimae cohaesionis, non secus ac quinque partes unius solidi, si coeant, unitatem faciunt. „ — Non basta perciò recar molti indizii, ma fa d'uopo insistere in quelli solamente che, uniti insieme, bastano a provare pienamente il delitto.

c) "Non satis patet vis probativa indiciorum nisi facta sit accusato facultas se excusandi. „ — Così una goccia di sangue nella veste di un accusato di omicidio sarebbe il massimo indizio: ma perderebbe ogni valore se l'accusato provasse che quella macchia era anteriore all'omicidio.

d) "Plurimum fidendum non est indiciis quae multiplicem et forsitan contrariam exhibent interpretationem. „ — Così il pallore del volto, l'atteggiamento del corpo ecc. hanno diverse e ancora contrarie interpretazioni, potendo essere segni o di animo innocente o di coscienza rea.

(2) Ecco alcune presunzioni fondate nel diritto:

"Semel malus semper praesumitur esse malus „ (Reg. 8 in 6).

"Quilibet praesumendus est bonus, donec probetur malus „ (c. un. de *Scrutin.*).

di ciò non si emenda e lascia passare un altro anno, il diritto lo presume già come un eretico e come tale deve dichiararsi.

La presunzione *iuris* per sè non basta alla condanna: dà solo diritto a chi può eccepirlo di deferire la prova alla parte contraria. Solo la presunzione *iuris et de iure* si ha come prova bastevole alla condanna; ed anzi non ammette,

"Non potest esse iusta Pastoris excusatio, si lupus oves comedit et Pastor nescit „ (Reg. 10 in 5).

"Quod latenter, aut per vim, vel alias introductum est, nulla debet stabilitate subsistere „ (Reg. 5. in 5).

"Cum sunt partium iura obscura, reo favendum est potius quam actori „ (Reg. 11 in 6).

"Ignorantia facti, non iuris, excusat „ (Reg. 12 in 6).

"Cum quis in ius alterius succedit, iustam ignorantiae causam habere censetur „ (Reg. 14 in 6).

"Decet concessum a Principe beneficium esse mansurum „ (Reg. 16 in 6).

"Non est sine culpa qui rei quae ad se non pertinet se immisceat „ (Reg. 19 in 6).

"Quod semel placuit amplius displicere non potest „ (Reg. 21 in 6).

"Quod quis mandato facit Iudicis, dolo facere non videtur, cum habeat parere necesse „ (Reg. 24 in 6).

"Pro possessore habetur qui dolo desiit possidere „ (Reg. 36 in 6).

"Imputari non debet ei, per quem non stat, si non faciat quod per eum fuerat faciendum „ (Reg. 41 in 6).

"Qui tacet consentire videtur „ (Reg. 43 in 6).

"Inspicimus in obscuris quod est verisimilius, vel quod plerumque fieri consuevit „ (Reg. 45 in 6).

"Praesumitur ignorantia (facti alieni) ubi scientia non probatur „ (Reg. 47 in 6).

"In poenis benignior est interpretatio facienda „ (Reg. 49 in 6).

"Cum non stat per eum, ad quem pertinet, quo minus conditio impleatur, haberi debet perinde ac si impleta fuisset „ (Reg. 66 in 6).

per ordinario, se non indirettamente prova contraria, nè giuramento, nè appello (Bouix l. c. c. IV q. 2, n. II).

c) Il *giuramento suppletorio* è un altro modo di ottenere la prova, però quando questa non si fosse potuta conseguire altrimenti (Maschardus *de probat.* concl. 954, n. 3). Nè si può dare se non si abbia una prova almeno semipiena (Reiffenst. L. II, tit. 24, n. 173). Si può dare dal giudice ad una delle parti, ovvero da una parte può darsi all'altra; e la parte, cui sia stato deferito il giuramento, può riferirlo alla parte contraria. Ciò però vale nei giudizi civili. Nei criminali il giudice non può deferire il giuramento all'attore, ossia all'accusatore quando il giudizio è mosso *ad publicam vindictam*, e trattasi di pena corporale. Può farlo solo quando trattasi di modica pena pecuniaria. Può il giudice anche talvolta deferire il giuramento al reo (quando lo creda espediente, e quando possa supporre che venga dato con verità) *in sui purgationem*, vale a dire a dimostrazione della sua innocenza, non potuta provare pienamente con altri modi, come si ha dal c. ult. *Sane, de Iureiur.* (Reiffenst. l. c. tit. 24, n. 215; Farinacius P. II, *Fragmentor. Crim.* L. I v. *Iuramentum in supplementum*, n. 1222).

d) La *confessione giudiziale del reo* può costituire una prova piena, a differenza della confessione stragiudiziale, che può essere solo una semi-prova. Così il cap. ult. *de Cohabit. cleric.* ed il c. *Cum olim*, 24, *de Verbor. signif.* Anzi la detta confessione ha virtù di convalidare la nullità del processo, come si ha dal c. *Qualiter et quando*, 2, n. 17, *de Iudiciis* — e ancora, quando il reo sia confesso e convinto, ha virtù di escludere l'appello (Reiff. l. c. tit. 18, n. 68). Dicesi *confesso e convinto* il reo quando, oltre che dalla confessione, il suo delitto fu provato o da' testi, o da scritture, o da indizii indubitati.

La confessione fatta in giudizio può rinvocarsi? Se si revoca subito (*incontinenti*) la si può rinvocare senz'altro, giusta il c. *Praeterea*, 7, *de Testib. cogend.* e la Glossa in can. *Apud misericordem*, 32, q. 2, v. *Revertitur.* — Quando poi voglia

rivocarsi posteriormente, devesi provare l'errore in cui si è incorso nello emetterla (Reiff. l. c. n. 80). I minorenni però *ob debilitatem iudicii, restituuntur in integrum*, l. *certum confessus*, § *In pupillo ff. de confessis.*

e) La *notorietà del fatto* è anche prova piena che non ha bisogno di altro, giusta il c. *Super eo*, 3, *de Testib. cogend.* Vuolsi però ben determinare la qualità del notorio; ed è secondo il c. ult. *de Cohabit. clericor.*, in cui sta detto: " Nisi peccatum huiusmodi sit notorium per sententiam, vel per confessionem factam in iure, aut per evidentiam rei, quae tergiversatione aliqua celari non possit. „ Donde si raccoglie che notorio è quando ci sia o la sentenza del giudice, o la confessione giudiziale, ovvero la evidenza della cosa.

I DD., a chiarir meglio la evidenza della cosa, distinguono la notorietà di un fatto *permanente* dalla notorietà di un fatto *transeunte*. La prima sola dicono costituire una vera e piena prova, bastando solamente allegarla perchè da tutti veduta e conosciuta. Non così la seconda; essendochè molte cose diconsi notorie, e poi non sono; e tante volte non sono neanche a conoscenza del giudice: e però la notorietà di un fatto già avvenuto non solo deve allegarsi, ma ancora provarsi (Maschardus *De probation.* concl. 1107, n. 11 seq.; Scaccia *De iudiciis* L. I, c. 7, n. 96 et 10 etc).

Sono questi i modi, onde può ricavarsi la prova piena, bastevole alla sentenza.

La prova semi-piena può essere costituita: 1. Dalla deposizione di un solo testimone, o di più testi singolari, o anche da due testi non legittimi o non maggiori di ogni eccezione — 2. Da scrittura privata. — 3. Da qualche presunzione o indizio verisimile o solo probabile — 4. Dalla fama — 5. Da confessione stragiudiziale. Di queste cose tutte abbiamo già parlato innanzi.

Gli effetti precipui della prova semipiena sono i seguenti, giusta lo Schmalzgrueber L. II, tit. 19, n. 15: 1.º Dà luogo al giuramento suppletorio — 2.º Libera talvolta dall'onere

di prova ulteriore — 3. Congiunta con altre prove semi-piene, può costituire una prova piena.

E bastino queste pratiche nozioni perchè si conosca in che consista quella prova piena e legale che possa ben dimostrare la verità dell'accusa, o almeno possa indurne una morale convinzione, rimosso ogni ragionevole dubbio in contrario.

§ 15.

*Esame dei testi.*

“ XVII. Le persone che convenga di esaminare, si sentono sempre separatamente.

“ XVIII. I testimoni a prova o a difesa, quando non vi si oppongano legali ostacoli, devono essere intesi con giuramento, estendibile, se occorra, anche all'obbligo del secreto.

“ XIX. I testimoni, trovandosi lontani, o in altra Diocesi, se ne domanda in sussidio all'Autorità ecclesiastica del luogo, con invio alla medesima di un prospetto di fatto: e l'Autorità requisita corrisponde alla richiesta, osservando le norme della presente istruzione.

“ XX. Qualora vengano indicati testimoni per fatti e circostanze essenzialmente interessanti al merito della causa e non possono aversi in esame perchè non si reputi conveniente d'intimarli, ovvero perchè invitati vi si ricusino, se ne fa menzione in atti, e si procura di supplire alla deficienza di essi con le attestazioni di altri testimoni che *de relato* o in altro modo sieno informati di quanto si ricerca. „

Questi quattro articoli riguardano la materia delle testimonianze, che è la più interessante nei processi criminali. Noi ne discorremo in apposito capitolo, esponendo le principali nozioni di essa. Ora giova considerare brevemente le norme che qui si aggiungono, e poi parlare di una gravissima

difficoltà che s'incontra per lo più oggidì nel raccogliere le prove testimoniali.

La Istruzione adunque vuole:

a) Che i testi da esaminare si sentano separatamente: e ciò è di regola generale in qualsivoglia processo, affinché le risposte degli uni non si facciano proprie anche dagli altri; molto più poi in questi processi che sono inquisitivi.

b) Che i testi siano giurati, altrimenti non provano le loro deposizioni; e devono giurare di dire la verità e tutta la verità; devono giurare prima di deporre, altrimenti, giusta il Reiffenstuel (L. II, tit. XX, n. 492) e secondo la più probabile opinione, non valgono le testimonianze.

c) Che del giuramento si può fare a meno nei soli casi consentiti dal diritto. Questi sono: 1.° quando la causa versa sopra cosa notoria (c. *Ad nostram*, 11, *de iureiur.*). — 2.° quando versa su di una consuetudine comune e nota (c. *Tua nos de cohabit.* iuncta Glossa v. *testimonio*) — 3.° quando si può procedere *sine forma et figura iudicii* (Farinacius *De probat.* q. 74, n. 106).

d) Che si può deferire al teste pure il giuramento di secreto. Tal giuramento può essere esteso anche a quello *de veritate dicenda* che si premette alla deposizione; ovvero può deferirsi alla fine della deposizione. E, specie nei processi inquisitivi, è bene che si deferisca: anzi non mancano DD. che lo esigono sempre in tutti i processi, almeno fino a che questi non siano pubblicati, pel timore di subornazione degli altri testi (Abbas in c. *Fraternitatis de Iur.*, n. 23; Farinacius l. c. n. 18).

e) Che, trovandosi lontani i testi, od in altra diocesi, il loro esame si può delegare ad altri; ed in ciò giova avvertire: 1.° che nella delegazione deve darsi una qualche relazione del fatto: sarà però meglio dare le domande medesime da rivolgere ai testi, con quelle dilucidazioni che si credano opportune al Giudice delegato perchè rivolga secondo le risposte altre domande — 2.° che, trattandosi di